

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE V^a PENALE



Nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Francesca Vitale
Dott.ssa Giuseppina Barbara
Dott.ssa Ilaria De Magistris

Presidente
Consigliere
Consigliere

Nel procedimento penale a carico di **AKHMEROV Igor, GIORGI Marco, MAGGI Sebastiano**

All'udienza del 4 luglio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 627, 605, 530 co. 2, 531 e 592 c.p.p.

Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, disposto con sentenza in data 6.10.2021, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 18.4.2019 dagli imputati **Igor AKHMEROV, Marco GIORGI, Stefano MAGGI** e dalle parti civili **GSE, EAM Solar Asa e EAM Solar Italy Holding**, nonché dai responsabili civili **SAEM Energie alternative srl, Aveleos S.A., Avelar Management Ltd,**

Assolve

Igor AKHMEROV e Marco GIORGI dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste e per l'effetto revoca le statuzioni civili in favore di **EAM Solar Asa e EAM Solar Italy Holding** a carico degli imputati e dei responsabili civili SAEM, Avelar Management e Aveleos S.A.

dichiara

non doversi procedere nei confronti degli appellanti **Igor AKHMEROV, Marco GIORGI, Stefano MAGGI** in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Conferma, in relazione alle predette imputazioni, le statuzioni civili della sentenza pronunciate a carico degli imputati e dei responsabili civili **SAEM Energie alternative srl, Aveleos S.A., Avelar Management Ltd.** in favore di tutte le parti civili costituite.

Revoca, per effetto della intervenuta prescrizione dei predetti reati, le confische per equivalente disposte a carico dei suddetti imputati relativamente agli immobili, mobili registrati, quote societarie, arredi, gioielli e ogni altro bene diverso dal denaro di loro proprietà.

Rigetta l'appello delle parti civili **GSE, EAM Solar ASA e EAM Solar Italy Holding** e dei responsabili civili **SAEM Energie alternative srl, Aveleos S.A., Avelar Management Ltd** e li condanna al pagamento pro quota delle spese del grado.

Conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna gli imputati appellanti e i responsabili civili, in solido tra loro, con riferimento ai capi B) e D), alla rifusione delle spese di proseguita difesa nei confronti delle seguenti parti civili, quanto a GSE parzialmente compensate nella misura del 20% attesa la reciproca soccombenza, Unicredit Spa e UBI Leasing spa, Soc. Agricola a r.l. En.Fo 60 che si liquidano:

quanto a GSE nella somma di	€ 1513,00	per onorari
quanto a Unicredit Spa nella somma di	€ 3500,00	per onorari
quanto a UBI Leasing spa nella somma di	€ 3500,00	per onorari
quanto a Soc. Agricola a r.l. En.Fo 60 nella somma di	€ 3500,00	per onorari

oltre, per tutti, al 15 % per spese forfettarie, IVA e CPA.

Motivazione entro 30 giorni.

Milano 4.7.2024

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Vitale

